

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 15/12/2020

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver sottoscritto con la resistente in data 03/08/2018 il contratto di finanziamento n. ***770, estinto anticipatamente in corrispondenza della seconda rata.

Il ricorrente contesta la mancanza di “adeguata descrizione” delle attività remunerate con le “spese di istruttoria” e sostiene di aver diritto alla loro ripetizione ex art. 2033 c.c. ovvero, in via sussidiaria, all’equivalente indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., attesa la nullità per difetto di causa. Cita a supporto la decisione n. 10035/16 del Collegio di Coordinamento.

Domanda inoltre la ripetizione della quota non maturata di tale onere, secondo il criterio del pro rata temporis. Al riguardo, precisa che in assenza di descrizione le spese vanno considerate “recurring”, trattandosi di costi le cui ragioni sono “opacamente manifestate” (decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento).

In sintesi, il ricorrente chiede all’Arbitro Bancario Finanziario di:

“1) accertare e dichiarare l’illegittimità, sopra eccepita, del Contratto e/o della sua esecuzione;

2) e, per l’effetto, condannare l’Intermediario, in persona del suo l.r.p.t., a corrispondergli, a titolo di ripetizione, ovvero, in via sussidiaria, di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ex articolo 2041, Codice Civile, relativamente alle spese d’istruttoria, in via principale, la somma di € 155,00 (contrattuale), ovvero, in via subordinata, la somma di € 148,54 (pro rata temporis), o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell’estinzione fino al soddisfo.”.

Costituitosi, l'intermediario precisa che il contratto oggetto di ricorso è il prestito personale n. ***770, a tasso fisso, stipulato in data 03/08/2018 per l'importo di € 15.500,00 ed estinto anticipatamente alla seconda rata.

Eccepisce, in primo luogo, la chiara indicazione delle spese di istruttoria nel Modulo SECCI come "spese per la stipula del contratto", con l'esplicitazione del relativo corrispettivo. Ritiene, pertanto, non applicabile al caso di specie la disciplina sanzionatoria della nullità di cui all'art. 125bis, sesto comma, TUB, atteso che il TAEG/ISC indicato nel contratto e le voci di costo che lo compongono, tra cui le stesse spese di istruttoria, "sono state determinate correttamente, in modo trasparente ed intellegibile".

Eccepisce, altresì, la non ripetibilità delle stesse, atteso il loro carattere up-front, ponendosi quale "corrispettivo di attività compiutamente esaurite al momento della sottoscrizione del contratto da parte del cliente". Ritiene, pertanto, inapplicabile alle stesse il criterio del pro rata temporis, né tantomeno un eventuale diverso criterio di rimborso "ad oggi né mai ipotizzato né ipotizzabile".

Solleva diverse criticità in ordine alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19. Ritiene in ogni caso che gli orientamenti delineatisi con la sentenza Lexitor non siano applicabili alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono già da tempo definiti, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19 e n. 2391/20).

Pertanto, l'intermediario chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con nota del 08/10/2020, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle repliche, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia

del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, preliminarmente, rispetto alla richiesta avanzata dal ricorrente in via principale e relativa alla restituzione integrale di quanto pagato a titolo di spese di istruttoria per difetto di causa, il Collegio ritiene che la stessa non possa essere accolta poiché è orientamento consolidato dei Collegi ABF che “la clausola di un contratto di finanziamento che preveda commissioni in favore del finanziatore o dell’intermediario non può dirsi nulla per mancanza di causa solo perché non preveda in dettaglio le concrete attività svolte dal finanziatore o dall’intermediario” (cfr. Collegio di Palermo, decisione 3553/2018), né l’importo delle stesse appare “manifestamente abnorme” (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 9648/2020). Osserva ancora il Collegio che “(...)L’assenza della descrizione delle attività remunerate, tuttavia, può al più incidere sulla valutazione della condotta dell’intermediario in sede di stipula del contratto, in termini di conformità alle regole che impongono obblighi di chiarezza nelle relazioni contrattuali con i clienti, ma non può certo rilevare sul diverso piano della individuazione della giustificazione causale dello spostamento patrimoniale” (Cfr. cfr. Collegio di Bari, decisione n. 9648/2020)”.

Tenendo presente la richiesta avanzata in via subordinata, invece, relativa alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che le spese di istruttoria applicate dall’intermediario abbiano natura up-front, pur in assenza di descrizione delle attività remunerate, in ragione della loro riferibilità alla fase precontrattuale e del loro importo non abnorme. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	48
rate scadute	▶	2
rate residue		46
TAN	▶	5,90%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	95,83%
- in proporzione alla quota	92,21%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 155,00	€ 148,54 ○	€ 142,93 ●	○		€ 142,93
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 143
interessi legali	si ▼

Infine, in linea con il proprio consolidato orientamento, il Collegio osserva che (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 1261/18) “[n]on meritevole di accoglimento è ... la domanda di rivalutazione monetaria, in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c.), trattandosi di debito di valuta (cfr., in tal senso, Coll. Roma, Dec. n. 7307 del 31.8.2016, nonché le precedenti decisioni conformi, n. 4144/2012, n. 6218/2015, n. 5562/2015)”. Pertanto, il Collegio non accoglie la richiesta.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente l’importo di € 143,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI